

Allegato 2) Modifiche per l'anno 2020 agli Inviti e agli Avvisi pubblicati in attuazione della L.R. n. 2/2018 "Norme per lo sviluppo del settore musicale"

A) Modifiche per l'anno 2020 (anni scolastici 2019/20 e 2020/21) all'"INVITO ALLA PRESENTAZIONE DI PROGETTI PER LA QUALIFICAZIONE DELL'ALFABETIZZAZIONE MUSICALE (LR N. 2/2018 "Norme per lo sviluppo del settore musicale", art.5)" approvato con D.G.R. n° 1458/2018

AMMISSIBILITA' DELLE SPESE (Par. 3.2)

In fase di rendicontazione saranno ritenuti ammissibili anche i costi sostenuti per attività annullate del tutto o in parte, qualora la mancata o parziale attuazione siano imputabili agli effetti delle misure adottate in seguito all'emergenza sanitaria COVID-19.

Saranno ammessi, ad esempio, i costi sostenuti dai soggetti beneficiari per l'organizzazione di un festival che è stato annullato per cause di forza maggiore in seguito all'emergenza sanitaria COVID-19 e per i quali non sia stato possibile ottenere alcun rimborso.

In fase di rendicontazione il soggetto beneficiario è tenuto a dichiarare, con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, che le spese rendicontate relative ad attività annullate del tutto o in parte sono direttamente derivanti da annullamenti imposti dalle misure adottate in Italia o all'estero per l'emergenza COVID 19 e per le stesse non è risultato possibile ottenere alcun rimborso.

TIPOLOGIE DI SPESE AMMISSIBILI (Par. 3.3)

Le spese generali tecnico-amministrative e di gestione proprie del soggetto attuatore per la realizzazione del progetto sono fissate, in fase di rendicontazione, nei limiti del 30% rispetto al costo complessivo del progetto.

Per il 2020, sono ritenute ammissibili tutte le spese direttamente correlate alla realizzazione delle attività di progetto con modalità diverse, ad esempio l'organizzazione di corsi di alfabetizzazione non in presenza ma utilizzando canali multimediali web e social, digitali terrestri.

VARIAZIONE AI PROGETTI (Par. 10, 13, 15, 16)

Le variazioni sostanziali al programma annuale che si rendano necessarie nel corso dell'anno in seguito all'emergenza sanitaria

COVID-19 e che incidono in riduzione per un importo superiore al 10% del costo annuale complessivo, non devono essere inviate preventivamente alla Regione Emilia-Romagna, ma dovranno essere documentate e motivate solo in fase di rendicontazione. Il mancato invio alla Regione delle variazioni non è causa di revoca dei contributi concessi.

B) Modifiche per l'anno 2020 all' "Invito alla presentazione di progetti a valenza regionale di produzione e fruizione della musica contemporanea originale dal vivo (L.R. n. 2/2018 "Norme per lo sviluppo del settore musicale", art.8)" approvato con D.G.R. n° 1458/2018,

AMMISSIBILITA' DELLE SPESE IN GENERALE (Par. 3.2)

In fase di rendicontazione saranno ritenuti ammissibili anche i costi sostenuti per attività annullate del tutto o in parte, qualora la mancata o parziale attuazione siano imputabili agli effetti delle misure adottate in seguito all'emergenza sanitaria COVID-19.

Saranno ammessi, ad esempio, i costi sostenuti dai soggetti beneficiari per l'organizzazione di un festival che è stato annullato per cause di forza maggiore in seguito all'emergenza sanitaria COVID-19 e per i quali non sia stato possibile ottenere alcun rimborso.

In fase di rendicontazione il soggetto beneficiario è tenuto a dichiarare, con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, che le spese rendicontate relative ad attività annullate del tutto o in parte sono direttamente derivanti da annullamenti imposti dalle misure adottate in Italia o all'estero per l'emergenza COVID 19 e per le stesse non è risultato possibile ottenere alcun rimborso.

TIPOLOGIE DI SPESE AMMISSIBILI (Par. 3.3)

Le spese generali tecnico-amministrative e di gestione proprie del soggetto attuatore per la realizzazione del progetto sono fissate, in fase di rendicontazione, nei limiti del 30% rispetto al costo complessivo del progetto.

Per il 2020, sono ritenute ammissibili tutte le spese direttamente correlate alla realizzazione delle attività di progetto con modalità diverse, come ad esempio il pagamento di diritti e delle licenze d'uso dei contenuti per la trasmissione su differenti canali multimediali come quelli digitali terrestri, web, social, ecc.

INTENSITA' DEL CONTRIBUTO (Par. 4.2, 16)

In fase di rendicontazione delle spese progettuali sostenute nel 2020, l'intensità massima di contributo in rapporto alle spese sostenute potrà aumentare fino al 80% ove era stabilito il 70%, e fino al 60% ove era previsto il 40%, nei casi in cui la parziale/mancata realizzazione di attività a fronte di spese comunque sostenute e il conseguente incremento del deficit tra costi e ricavi siano conseguenza delle misure adottate in seguito all'emergenza sanitaria COVID-19.

Resta confermato che il contributo riconosciuto a consuntivo non potrà in ogni caso essere superiore al deficit originato dalla differenza tra costi ammissibili e ricavi e, qualora lo fosse, il suo ammontare verrà ridotto al valore del deficit stesso.

VARIAZIONE AI PROGETTI (Par. 10, 13, 15, 16)

Le variazioni sostanziali dei progetti che sono conseguenza delle misure adottate in seguito all'emergenza sanitaria COVID-19 e che incidono in riduzione per un importo superiore al 10% del costo annuale complessivo non devono essere preventivamente inviate alla Regione Emilia-Romagna ma dovranno essere documentate e motivate solo in fase di rendicontazione e non daranno luogo a revoche o rideterminazione del contributo.

Il contributo regionale, in ogni caso, non potrà superare il deficit fra entrate e costi e non potrà superare l'intensità massima del contributo regionale.